

Vigevano, 10 gennaio 2018

Con la presente circolare analizziamo le **novità previdenziali** della legge di bilancio 2018.

Anche qui i provvedimenti sono molteplici e spaziano dagli incentivi per l'assunzione di giovani al primo impiego al finanziamento per gli Istituti di Patronato.

Vediamo quelli che interessano la generalità dei datori di lavoro.

1- SGRAVI ASSUNZIONI GIOVANI (commi 100-108)

A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai datori di lavoro del settore privato è riconosciuto un **esonero triennale pari al 50% dei contributi previdenziali a loro carico**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di 3.000 euro su base annua **per le nuove assunzioni con contratti a tutele crescenti** di giovani. La misura è strutturale.

Possono beneficiare del bonus **solo i datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'assunzione non abbiano effettuato licenziamenti** individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. Sono esclusi i lavoratori domestici.

In particolare l'esonero spetta:

1. ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, comprese le conversioni da tempo determinato, **che alla data di assunzione non abbiano compiuto i 30 anni d'età**, età innalzata a **35 anni per le assunzioni del solo anno 2018**. I lavoratori, alla data di assunzione, **non devono aver avuto in precedenza altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato** con il medesimo o con altri datori di lavoro, tranne il caso in cui l'esonero della stessa normativa sia stato solo parzialmente usufruito;
2. **nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato**, purchè entro il trentesimo anno di età al momento della prosecuzione;
3. **ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto con loro percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato** per il conseguimento di titolo di studio. In questo caso l'esonero è previsto **nella misura del 100%**.
4. nelle regioni in transizione o in via di sviluppo (**Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**) **il bonus arriva al 100%** dei contributi:
 - ◆ nei casi di neoassunti nei limiti di età citati e
 - ◆ per i soggetti con più di 35 anni, se disoccupati da almeno 6 mesi.



Il bonus è riconosciuto **anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017**, con decorrenza dello sgravio dal 1/1/2018 e durata triennale a partire dalla stessa data.

Inoltre, se il lavoratore assunto, utilizzando lo sgravio contributivo, cambia lavoro, l'agevolazione viene riconosciuta al nuovo datore di lavoro, per il periodo residuo, indipendentemente dall'età anagrafica alla data della nuova assunzione.

NUOVI SGRAVI ASSUNZIONI 2018 DATORI DI LAVORO PRIVATI

misura e durata incentivo	requisito soggettivo	requisito oggettivo
50% per 3 anni massimo 3000 euro annui	lavoratori che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato <ul style="list-style-type: none"> • fino a 35 anni non compiuti (solo nel 2018) • fino a 30 anni non compiuti (dal 2019) anche per lavoratori al termine del periodo di apprendistato entro i 30 anni di età (n.106)	<ul style="list-style-type: none"> • nuovo contratto t.ind. tutele crescenti • conversione da t.det. a t.ind. • in aziende che non abbiano effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti
100% per 3 anni	<ul style="list-style-type: none"> • nelle Regioni Centro-Meridionali (in transizione o in via di sviluppo) • anche senza limite di età se disoccupati da più di 6 mesi 	<ul style="list-style-type: none"> • contratto t.ind. tutele crescenti • conversione da t.det. a t.ind. • in aziende che non abbiano effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti
100% per 3 anni	<ul style="list-style-type: none"> • giovani fino a 30 anni che abbiano svolto periodi di apprendistato per la qualifica professionale o alta formazione • o alternanza scuola-lavoro nella stessa azienda, entro sei mesi dal conseguimento de titolo di studio 	<ul style="list-style-type: none"> • contratto t.ind. tutele crescenti • conversione da t.det. a t.ind. • in aziende che non abbiano effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti

2. INCREMENTO SOGLIE REDDITUALI DEL BONUS DI "80 EURO" (comma 132)

Le **soglie reddituali per l'accesso al cd. bonus 80 euro** (art.13 c.1.bis TUIR), **vengono innalzate come segue:**

- a) il bonus spetta per un **reddito complessivo non superiore a 24.600 euro** (a fronte della vigente soglia di 24.000 euro);
- b) il **bonus decresce, fino ad annullarsi**, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore **a 26.600 euro** (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

SOGLIE DI REDDITO PER PERCEZIONE BONUS RENZI

SOGLIE DI REDDITO PER PERCEZIONE BONUS RENZI		
2015-2017	Soglia minima 24.000 euro	Soglia massima 26.000 euro
Dal 2018	Soglia minima 24.600 euro	Soglia massima 26.600 euro

3. ADEGUAMENTO REQUISITI PENSIONISTICI- INCREMENTO SPERANZA DI VITA (commi 146-154)

Dal 2019 si conferma il previsto incremento di cinque mesi sia dell'età anagrafica che dei requisiti contributivi per la pensione anticipata, che sale quindi a 67 anni per tutti i lavoratori. Dall'incremento sono esclusi i dipendenti che svolgono lavori usuranti, come vedremo più avanti.

A partire dal 2021:

- ◆ si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento.
- ◆ **gli adeguamenti non potranno essere superiori a 3 mesi** con recupero dell'eventuale misura sia eccedente che negativa in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi, mediante compensazione.

Soggetti esclusi: si prevede l'esclusione dall'adeguamento a 67 anni dell'età per la pensione, di specifiche categorie di lavoratori e in particolare:

- ◆ **ai lavoratori dipendenti che svolgano** da almeno 7 anni - nell'ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento - **le professioni gravose** (allegato B della legge¹) e che siano in possesso di **un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;**
- ◆ **agli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddette "usuranti")**, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 67/2011, a condizione che le attività usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento, che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa e che i lavoratori siano in possesso di **un'anzianità contributiva pari a 30 anni;**



L'esclusione non si applica:

- ◆ al requisito contributivo ridotto per la pensione anticipata dei lavoratori precoci previsto dall'articolo 1, commi 199-205, della L. 232/2016;
- ◆ ai soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell'APE sociale;

Un decreto interministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, definirà le modalità attuative delle nuove norme.

4. POTENZIAMENTO DEL CONTRASTO ALLA POVERTÀ (REI) (commi da 190 a 197; da 199 a 200)

- ◆ I commi da 190 a 197 e da 199 a 200 dell'art. 1 della legge estendono la platea dei beneficiari e incrementano, per le famiglie numerose, l'importo del Reddito di inclusione – Rel. Si tratta di potenziamento delle misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, recentemente introdotte dal D. Lgs. 147/2017.

¹ **Allegato B** (A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici - B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni - C. Conciatori di pelli e di pellicce -D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante E. Conduttori di mezzi pesanti e camion - F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni - G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza - H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido - I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia - M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti - N. Operai dell'agricoltura, della Zootecnia e della pesca - O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative- P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011- Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

5. DIVIETO DI LICENZIAMENTO DOPO DENUNCIA DI MOLESTIE (comma 218)

L'art. 1, comma 218, della Legge di Bilancio 2018 inserisce nel Codice delle pari opportunità **disposizioni a garanzia dei soggetti che denunciano molestie**, anche sessuali, sul luogo di lavoro, fatti salvi i casi di accertata diffamazione da parte del denunciante. Pone poi **a carico del datore di lavoro l'obbligo di garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori**, e di porre in essere, con il coinvolgimento dei sindacati, iniziative volte a prevenire le molestie sessuali. Infine, sollecita tutti i soggetti coinvolti, tra cui anche i lavoratori e le lavoratrici, a garantire un ambiente di lavoro rispettoso della dignità umana.

6. INCENTIVO PER ASSUNZIONI DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE (comma 220)

E' prevista l'attribuzione di un **contributo in favore delle cooperative sociali** per le assunzioni di donne vittime di violenza di genere ed inserite nei relativi percorsi di protezione, **con contratti di lavoro a tempo indeterminato**, aventi decorrenza dopo il 31 dicembre 2017 e purché stipulati entro il 31 dicembre 2018.

Il contributo consiste in uno **sgravio contributivo per un periodo massimo di 36 mesi**, entro un limite di spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018-2020. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri di assegnazione del contributo.

7. PROROGA E RIDETERMINAZIONE ASSEGNO DI NATALITÀ (BONUS BEBE') (commi 248 249)

L'art. 1, commi 248 e 249, dispone la **proroga dell'assegno di natalità (cd. bonus bebè) per il 2018**, **riducendone la durata fino al compimento del 1° anno d'età** (invece che fino a tre anni) .

Per il 2018:

- ♦ la misura dell'assegno **rimane a 960 euro annui**, per le famiglie con **ISEE superiore a 25000 euro**
- ♦ Si conferma **il raddoppio della misura** per ISEE familiari **fino a 7.000 euro anni**.

A seguito del monitoraggio da parte dell'INPS **potranno essere rideterminati per il 2019** sia gli importi che i valori di Isee familiare per l'accesso.

8. LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE PER MATERNITÀ (commi 465 e 466)

Si introduce, per le professioniste in stato di gravidanza, la **previsione del legittimo impedimento del difensore**, nel periodo compreso tra i **due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi** al parto. In particolare, vengono novellati:

l'art. 81-bis delle disposizioni di attuazione del **codice di procedura civile** (regio decreto n. 1368-I 1941) al fine di introdurre la previsione sulla base della quale, qualora il difensore documenti il proprio stato di gravidanza, il **giudice - nella fissazione del calendario del processo** ovvero nella proroga dei termini in esso previsti - **deve tenere conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi**. Tale disposizione si applica anche nei casi di adozione nazionale ed internazionale nonché di affidamento del minore. Si prevede, infine, che dall'applicazione delle

disposizioni non possa derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione;

l'art. 420-ter del codice di procedura penale (D.P.R. 447/1988) al fine di introdurre la previsione sulla base della quale, **qualora il difensore abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza, si ritiene legittimamente impedito a comparire** nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.

9. NATURA PRIVILEGIATA CREDITI PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PROFESSIONISTI (comma 474)

Si modifica l'art. 2751-bis c.c. in tema di crediti privilegiati specificando che **hanno privilegio generale** non solo le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale, dovute per gli ultimi due anni di prestazione, ma **anche**:

- ◆ **i crediti riguardanti il contributo integrativo da versare alle casse di previdenza** e
- ◆ **il credito di rivalsa per IVA.**

10. EQUO COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (comma 487)

in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati e degli altri professionisti (ex L. 81 2017) è stata di recente introdotta con il DL 168 2917, una modifica alla legge 247 2012, volta a garantire il diritto a percepire un **compenso equo nei rapporti con clienti "forti"**, come **banche e assicurazioni, grandi imprese**, diverse dalle PMI.

Ora la legge di bilancio interviene di nuovo su più punti, prevedendo che:

- ◆ il **compenso deve essere "conforme" con i parametri tariffari previsti dai DM** per la liquidazione delle competenze in sede di contenzioso, non semplicemente "tenerne conto";
- ◆ **si presumono vessatorie alcune clausole contrattuali**, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione;
- ◆ l'eliminazione della disposizione che attualmente prevede 24 mesi di tempo, dalla sottoscrizione del contratto, per proporre una azione di nullità. Di conseguenza **l'azione di nullità diviene imprescrittibile.**

CLAUSOLE VESSATORIE (POSSIBILE CAUSA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO)
modifiche unilaterali del contratto rifiuto forma scritta del contratto; facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive: anticipazione delle spese da parte del professionista rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione termini di pagamento superiori a sessanta giorni; riconoscimento parziale in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente; nuova convenzione sostitutiva, applicabile agli incarichi pendenti, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente;